

D.Lgs.vo 4 Febbraio 2010, N. 14 - Istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari.

1. L'ALBO.

Il nuovo Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia.

Esso è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

2. COMPITI DEGLI ISCRITTI.

Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione, all'amministrazione dei beni sequestrati e ad ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale.

3. ISCRIZIONE ALL'ALBO.

In sede di prima formazione dell'Albo, possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari:

- a) gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell'albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei 5 anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari, l'attività di amministratore giudiziario.

Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purché presentino domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari:

- a) gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell'albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a).

Questi soggetti di cui alle lettere a) e b) debbono aver svolto, però, nei 5 anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali.

- c) i soggetti che abbiano svolto nei 5 anni antecedenti la data di entrata in vigore del decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi.

Scaduto il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno 5 anni:

- a) nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- b) nell'Albo professionale degli Avvocati.

I soggetti predetti, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale da almeno 3 anni.

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attività professionale di deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

4. IMPEDIMENTI ALL'ISCRIZIONE.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423[2], o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni[3], salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a 6 mesi;

non hanno riportato negli ultimi 10 anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

5. CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

L'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari portano alla cancellazione dall'Albo stesso.

La procedura per la cancellazione è la seguente.

Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal decreto di istituzione del nuovo Albo degli Amministratori Giudiziari, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a 6 mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione.

Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo.

Il Ministero, invece, procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al paragrafo 4.

In entrambi i casi, il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.

6. VIGILANZA E SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo degli Amministratori Giudiziari.

Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

I provvedimenti di sospensione e di cancellazione suddetti sono notificati all'interessato.

Il Ministero può, altresì, procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati al paragrafo 4, fino all'esito del procedimento.

L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero gli eventuali provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.

7. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI.

Con Decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli Amministratori Giudiziari.

In esso saranno previste tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni e per i beni costituiti in azienda.

Inoltre in esso sarà previsto:

che nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;

- che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
- che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e, comunque, non eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi: 1) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; 2) possibilità di usufruire di coadiutori; 3) necessità e frequenza dei controlli esercitati; 4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
- la possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
- le modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un'unica procedura.

8. CONTRIBUTO PER LA TENUTA DELL'ALBO.

Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'ammontare del contributo di cui sopra, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

9. REGOLAMENTO DELL'ALBO.

Con decreto del Ministro della giustizia, saranno stabilite:

- a) le modalità di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;
- b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;
- c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.